

Vista la nota della Prefettura di Palermo n. 1/Circ Ustica/2015/Area III[^] Ter, in data 20 maggio 2015, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 19 febbraio 2015, n. 8052;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 2015 al 31 agosto 2015 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di validità del divieto possono affluire sull'isola:

- a) veicoli per trasporto pubblico;
- b) veicoli che trasportano merci deperibili;
- c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
- e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di Ustica;

f) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiani negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzi per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa Rifiuti Solidi Urbani, per l'anno 2013;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di validità del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 21 luglio 2015

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2015

*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 2766*

15A05958


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2015.

Modifiche ed integrazioni agli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;



Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 21 giugno 2013, n. 11796, con la quale la ditta CAPA FERRARA ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la nota del 17 luglio 2014, n. 14951, con la quale la Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio Ex PQA V, ha inoltrato la proposta di revisione dell'allegato 13 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica" al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione Generale della Prevenzione e del Contrast alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 10 luglio 2014;

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 si è conclusa senza osservazioni sull'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7 e sulla modifica dell'allegato 13, come comunicato nella nota del 26 febbraio 2015, n. 4523, trasmessa dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono predisposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché le stesse garantiscono i livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.


4. Ai sensi del Regolamento(CE) n. 764/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2015

Il Ministro: MARTINA

*Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2015
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2354*



ALLEGATO

MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1, 7 E 13

DEL

DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2010, N. 75



1. L'allegato 1, Concimi nazionali, è così di seguito modificato:

al punto 5.2. Concimi organici NP, è aggiunto il seguente prodotto 13:

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		Indicazione d'identificazione del concime. Altri requisiti			
		Totalle	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Digestato vegetale essiccato	Essiccazione del digestato ottenuto dalla conversione in biogas di colture dedicate, residui culturali, sottoprodoti vegetali agroindustriali	4%N + P ₂ O ₅ 2% N organico 1% P ₂ O ₅ C organico sul tal quale: 30% Umidità massimo 15%	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	E' consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K ₂ O) purché non inferiore all' 1%

2. L'allegato 7, Tolleranze, è così di seguito modificato:

al punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi), dopo la voce "Miscela di concimi organici azotati (solida e fluida)" è aggiunta la voce "Digestato vegetale essiccato" con la corrispondente tolleranza:

Valori assoluti in % di peso espressi in				
	C	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Digestato vegetale essiccato	1,0	0,5	0,2	0,5




3. L'allegato 13, Registro dei fertilizzanti, è così di seguito modificato

La Tabella 1, “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica”, è sostituita dalla presente:

Tabella 1
“ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA”
CONCIMI CE
(con riferimento all’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Concimi fosfatati (con riferimento al capitolo A. 2. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4
1. Scorie di defosforazione: - Fosfati Thomas - Scorie Thomas	Scorie di defosforazione		5
6. Fosfato alluminocalcico	Fosfato allumino-calcico	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅	Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5)
7. Fosfato naturale tenero	Fosfato naturale tenero	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅	



Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4
1. Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio o kainite		
5. Solfato di potassio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
6. Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
7. Kieserite con solfato di potassio	Solfato di magnesio (kieserite) solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio. Solo di origine naturale	

Concimi PK (con riferimento al capitolo B.4. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4
1. Concime PK			Riportare le condizioni d'uso e i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che lo compongono



Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Solfato di calcio	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
2.	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio		Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio
3.	Zolfo elementare	Zolfo elementare		
4.	Kieserite	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	
5.	Solfato di magnesio	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	

Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con riferimento al capitolo E dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

Sono ammessi tutti i concimi inorganici per l'apporto di microelementi elencati nella parte E dell'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003.

Agenti complessanti:

- idrolizzati di proteine animali (il concime non è applicabile alle parti commestibili della coltura)
- estratto vegetale contenente tannini solo se di origine naturale.



CONCIMI NAZIONALI
(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici (con riferimento al capitolo 5 dell'Allegato 1 del presente decreto)


Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1.	2.	3.	4.
1. Pennone	Pennone		
2. Cornunglia torrefatta	Farina di corna Farina di zoccoli		
3. Cornunglia naturale	Farina di corna Farina di zoccoli		
4. Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Pelli e crini	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	
7. Cuoio torrefatto	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	
9. Sangue secco	Farina di sangue		
10. Farina di carne (Carnicchio)	Farina di carne		
11. Panelli	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
12. Borlanda essiccatà	Borlonda ed estratti di borlonda ammoniacali	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
13. Borlanda vitivinicola essiccatà	Borlonda ed estratti di borlonda ammoniacali	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
14. Cascamì di lana	Lana		
15. Miscela di concimi organici azotati		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono



(segue) Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
16.	Epitelio animale idrolizzato	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
17.	Letame essiccato	Letame essiccato e pollina	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
18.	Cuoio e pelli idrolizzati	Pellami Proteine idrolizzate	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
19.	Concime organico azotato di origine vegetale e animale	Lana Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodoti organici di origine vegetale per la fertilizzazione	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
20.	Estratto di alghe in forma solida	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
21.	Gelatina idrolizzata per uso agricolo	Proteine idrolizzate Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura



Concimi organici azotati fluidi (con riferimento al capitolo 5.1.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

1	2	3	4	5
1.	Borlanda fluida	Borlande ed estratti di borlande ammoniacali	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
2	Borlanda vitivinicola fluida	Borlande ed estratti di borlande ammoniacali	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale
3.	Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali	Borlande ed estratti di borlande ammoniacali	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
4.	Carricchio fluido in sospensione	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
5.	Sangue fluido	Farina di sangue	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	
6.	Epitelio animale idrolizzato fluido	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
7.	Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	Prodotti e sottoprodoti organici di origine vegetali per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i. processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii. estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii. fermentazione	
8.	Miscela di concimi organici azotati fluida		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati fluidi "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono



Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1.	2.	3.	4.
5.			
1. Guano	Guano		
2. Farina di pesce	Farina di pesce		
3. Farina d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
4. Farina d'ossa degelatinata	Farina di ossa, anche degelatinata		
5. Ruffetto d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
7. Pollina essiccat a	Letame essiccato e pollina	Proibita se proveniente da allevamenti industriali	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono
8. Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP "consentiti in agricoltura biologica"	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
9. Residui di macellazione idrolizzati	Farina di carne Proteine idrolizzate		
10. Letame suino essiccato	Letame essiccato e pollina	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
11. Concime organico NP di origine animale e vegetale	Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotto di origine vegetale per la fertilizzazione	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	

Concimi organo-minerali (con riferimento al capitolo 6. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici e/o di uno o più matrici organiche con uno o più concimi minerali consentiti in agricoltura biologica.

Il concime organo-minerale dovrà riportare i medesimi requisiti aggiuntivi e le condizioni d'uso previste per ogni fertilizzante che lo compone.



AMMENDANTI
(con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1.	2	3	4	5
1.	Letame	Letame	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodoti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
4.	Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodoti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccce compostate	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
5.	Ammendante compostato misto	Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Deletezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti latiero-caseari Prodotti e sottoprodoti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccce compostate	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Rifiuti solo se prodotti in un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato Membro. Nell'eventualità che l'ammendante sia ottenuto esclusivamente a partire dalla miscela di rifiuti domestici, separati all'origine sono fissati i seguenti tenori massima in metalli pesanti (espressi in mg/kg di materia secca): Cd 0,7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0,4; Cr (totale) 70; Cr (VI) = non rilevabile	.




(segue) Ammendanti (con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1.	2.	3.	4.	5.
6.	Ammendante torbosio composto	Torba Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotto di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccce compostate	Prodotto ottenuto unicamente a partire da torba con ammendante compostato verde e/o misto “Consentito in agricoltura biologica” Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Non è ammesso l'impiego di fanghi	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per gli ammendantini che lo compongono Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arborecole, vivai)
7.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arborecole, vivai)
8.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arborecole, vivai)
9.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arborecole, vivai)
10.	Leonardite	Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto delle attività estrattive	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arborecole, vivai)



(segue) Ammendanti (con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)


Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
11. Vermicompost da letame	Delezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali	



CORRETTIVI
(con riferimento all'Allegato 3 del presente decreto)


Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell'Allegato 3 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Correttivo calcareo	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatrica)	Solo di origine naturale	
2.	Marna	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatrica)	Solo di origine naturale	
3.	Correttivo calcareo – magnesiacico	Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaica, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
4.	Dolomite	Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaica, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
11.	Calce di defecazione	Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola	
12.	Gesso agricolo	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
13.	Anidride	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
16.	Sospensione di calcare	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatrica)	Solo di origine naturale	
17.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	



Correttivi diversi (con riferimento al capitolo 2.2. dell'Allegato 3 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2.	3.	4.	5.
2.	Correttivo calcico zolfo-magnesiaco	Solfato di magnesio (kieserite); Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotammio, maerl, creta fosfatrica) Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiacica, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
3.	Zolfo per uso agricolo	Zolfo elementare	Solo se ottenuto a partire da zolfo e ammendanti e/o correttivi e/o argille "consentiti in agricoltura biologica"	
5.	Sospensione di zolfo in acqua	Zolfo elementare		
6.	Estratto di tannini di castagno solido	Segatura e trucioli di legno Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
7.	Estratto di tannini di castagno liquido	Segatura e trucioli di legno Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	



SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE
(con riferimento all'Allegato 4 del presente decreto)


Substrati di coltivazione (con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 4 del presente decreto)		Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Substrato di coltivazione base	Miscella di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccce compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille	Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica “Consentiti in agricoltura biologica”. Tra le matrici non sono ammesse: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia, le zeoliti e le schiume poliuretaniche	Impiego limitato all'orticoltura (culture orticole, floricolle, arborecole, vivai) Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.
2.	Substrato di coltivazione misto	Miscella di materiali vegetali compostati o fermentati Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccce compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille	Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica “Consentiti in agricoltura biologica”. Tra le matrici non sono ammesse: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia, le zeoliti e le schiume poliuretaniche. Non è ammesso l'impiego di fanghi	Impiego limitato all'orticoltura (culture orticole, floricolle, arborecole, vivai) Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.



MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI
(con riferimento all'Allegato 5 del presente decreto)

Matrici organiche (con riferimento al capitolo 2, dell'Allegato 5 del presente decreto)

		Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1.	2.	3.	4.	5.	5.
1.	Torba acida	Torba			Impiego limitato all'orticoltura (culture orticole, floricolle, arborecole, vivai)
2.	Torba neutra	Torba			Impiego limitato all'orticoltura (culture orticole, floricolle, arborecole, vivai)
3.	Torba umificata	Torba			Impiego limitato all'orticoltura (culture orticole, floricolle, arborecole, vivai)
5.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento		
6.	Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccce compostate	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento		




PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA
 (con riferimento all'Allegato 6 del presente decreto)

Prodotti ad azione su suolo (con riferimento al capitolo 3. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Riferimento al Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
6.	Inoculo di funghi micorizici	Prodotti autorizzati ai sensi dell'art. 3 punto 4 ^l		
8.	Estratto unico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetali per la fertilizzazione		


Prodotti ad azione su pianta (con riferimento al capitolo 4. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Riferimento al Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Ammendante animale idrolizzato	Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura



Prodotti ad azione su pianta – Biostimolanti (con riferimento al capitolo 4.1. dell’Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l’ammisibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
2.	Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
3.	Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	Escluse le borlande estratte con Sali ammoniacali
4.	Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	Escluse le borlande estratte con Sali ammoniacali
5.	Estratto acido di alghe della famiglia “Fucales”	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	Escluse le borlande estratte con Sali ammoniacali
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Prodotti autorizzati ai sensi dell’art. 3 punto 4 ¹		

¹È consentito l’uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

a) La Tabella 2 è sostituita dalla presente:

L'impiego dei reflui zootecnici è ammesso in conformità alle normativa nazionali e/o regionali in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati.

È proibito l'uso di deiezioni animali ed effluenti di allevamento provenienti da allevamenti industriali.

La quantità totale di effluenti di allevamento impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di fertilizzanti prodotti a partire da effluenti animali

Per l'applicazione di quanto sopra si applica quanto dispone all'art. 3 punto 3 del Reg. (CE) 889/08 : *"Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al paragrafo 2 (170 kg di azoto per anno/ettaro di SAU) è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione"*

L'impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6 ed al successivo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del luglio 2005 recante regole circa "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

b) Alla Parte Terza "Informazioni generali", dopo il punto 1, è aggiunto il punto 2:

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il "Registro dei fertilizzanti" aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

